



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI SIENA, GROSSETO E AREZZO

Via di Città 138/140 – 53100 SIENA
Tel: centralino +39 0577 248111 – fax +39 0577 270245
E-mail: sabap-si@beniculturali.it – PEC: mbac.sabap-si@mailcert.beniculturali.it
Sito internet: www.sabap-siena.beniculturali.it

Siena,

10/07/2019
Prot. 17630 34.10.0/70.12

AI COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
UFFICIO SUAP
PEC: suapsgv@pec.it

Al Segretariato Regionale
Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici per la
Toscana
PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it

DOCUMENTO PEC

OGGETTO: SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 48 LR 10/2010) di competenza comunale Comunicazione di avvio del procedimento con contestuale richiesta contributo agli enti competenti in materia ambientale, ai sensi art. 48 comma 4 LR 10/2010.

Progetto di recupero ambientale morfologico e vegetazionale con coltivazione dell'area estrattiva denominata Carpinete.- **CONTRIBUTO DI COMPETENZA**

RICHIEDENTE: COMUNE DI SAN GIOVANNI (SUAP)

COMMITTENTE :MINUTO GIOACCHINO

In riferimento a quanto trasmesso dal Comune di S. Giovanni V.no con nota PEC del 14.06.2019, acquisito agli atti di questo ufficio con prot. n. 15412 del 17.06.2019, con la quale l'ufficio SUAP dell'AC ha chiesto contributi questa Soprintendenza in relazione a quanto in oggetto e con riferimento alla documentazione successivamente trasmessa in formato digitale con nota del 14.06.19 e acquisita con prot. 15412 del 17.06.19 a seguito di nostra richiesta prot. 15071 del 12.06.19, si specifica quanto segue.

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Vista la legge regionale n. 10/2010 e s.m.i.

Visto il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) approvato con D.C.R. n. 37 del 27.04.2015, pubblicata nel B.U.R.T. n. 27 del 20.05.2015, con riferimento alla scheda di Ambito 11 "Val d'Arno superiore", agli Abachi regionali delle Invarianti

Richiamato che ai sensi del Capo VII, art. 20, comma 4 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio" della Disciplina di Piano del PIT-PPR, gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica sono soggetti al procedimento di Conformazione/Adeguamento al PIT-PPR.

Che le previsioni in oggetto, per essere adeguate al PIT-PPR, devono allinearsi alla disciplina d'uso prevista per lo specifico ambito, garantendo il perseguimento degli obiettivi di qualità ivi contenuti e assicurare la coerenza con le Direttive ed il rispetto delle Prescrizioni, come anche specificato nell'ambito dell'Accordo sottoscritto tra Regione Toscana e MiBAC il 17.05.2018.



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SIENA GROSSETO E AREZZO

Premesso che i contenuti del progetto in un procedimento di adeguamento devono prendere in considerazione come premessa il quadro delle tutele, in riferimento al quale orientare la pianificazione in ragione delle direttive e delle criticità rivelate dal PIT-PPR.

Premesso che il territorio del Comune di S. Giovanni V.no ricade alla scheda di Ambito 11 "Val d'Arno superiore", " del PIT-PPR e che per tale Ambito il Piano ha identificato, da una premessa storico-evolutiva dell'assetto antropico del territorio, criticità, obiettivi e prescrizioni da attuare; che per tale ambito il Piano ha identificato, data una premessa storico-evolutiva dell'assetto del territorio, criticità, obiettivi e prescrizioni da attuare.

Verificato che per quel che concerne la tutela diretta l'ambito comunale del territorio di S. Giovanni che è interessato dal seguente provvedimento di tutela paesaggistica di cui al D.lgs 42/04 e ss.mm.ii.:

art 142 lett g";

Si ritiene che il progetto di recupero ambientale morfologico e vegetazionale con coltivazione dell'area estrattiva denominata Carpinete, determini dei potenziali impatti sia ordine ambientale che di natura paesaggistica e su beni culturali e che quindi deve essere assoggettato a V.I.A.

Si precisa fin d'ora, nello spirito di collaborazione tra Enti che in sede di V.I.A dovrà essere prodotta a questa Amministrazione la seguente documentazione:

1) Relazione a firma di dottore forestale per la verifica dimostrata puntuale e certificata dal tecnico circa l'eventuale rispetto degli obiettivi, direttive e prescrizioni dell'art 12 dell'allegato 8B del P.I.T. nonché della disciplina "Ambito 11 "Val d'Arno superiore"" (INVARIANTI STRUTTURALI, INDIRIZZI PER LE POLITICHE DISCIPLINA D'USO), della Disciplina Generale con valenza di Piano Paesaggistico approvato con delibera di Consiglio Regionale (n.37 del 27.03.2015) e di coerenza rispetto alla disciplina statutaria del PIT-PPR (con particolare riferimento alle invariante 1/1, invariante 1/2, invariante 1/4, invariante II ; i paesaggi rurali storici della toscana, visibilità caratteri percettivi -intervisibilità assoluta e ponderata)

2) Rilievo forestale e florovetazionale, nel quale vengano puntualmente censite le essenze arboree presenti, in particolare dovranno essere individuate le alberature costituenti il soprassuolo, determinandone l'età, la specie, la formazione di appartenenza e la consistenza; produrre una più approfondita e dettagliata carta tematica relativa alla vegetazione e flora presenti.

3)Caratterizzazione vegetazionale dell'area attraverso un apposito studio fitosociologico finalizzato a connotare gli habitat presenti.

4) verifica e valutazioni, con idonea elaborazione cartografica riguardo la presenza di ricettori sensibili, sia interni che esterni per un ampio e congruo intorno, di interesse paesistico, culturale ed ambientale, che potrebbero essere comunque interessati dall'intervento in oggetto;

Per quanto di competenza archeologica, esaminata la documentazione pervenuta e la localizzazione dell'intervento, in considerazione del fatto che non si rilevano interferenze con il patrimonio archeologico noto, si ritiene che la variante in oggetto non sia da sottoporre a VAS.

Resta, comunque, inteso che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente (art. 90 e ss. D. Lgs. 42/2004), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire

entro 24 ore questo Ufficio, il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa anche presente che l'eventuale rinvenimento di evidenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento, potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.

Si comunica che il Responsabile del Procedimento e Rappresentante Unico, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è l'Arch. Massimo Bucci (tel. 0577/248111, mail: massimo.bucci@beniculturali.it) al quale, gli aventi diritto, ai sensi degli artt. 7 e 9 della citata legge, possono riferirsi anche per eventuali e ulteriori chiarimenti, e per la competenza archeologica la dott.ssa Ada Salvi (0575/409059; email ada.salvi@beniculturali.it).

MB/AS



IL SOPRINTENDENTE ad interim
Dott. Andrea Pessina

